



TRIBERTI COLOMBO & ASSOCIATI

AVVOCATI COMMERCIALISTI CONSULENTI del LAVORO

Circolare n° 7 del 03/08/2017

OGGETTO	SOGGETTI INTERESSATI
1. <u>Visto di conformità: chiarimenti</u>	Tutti
2. <u>Nuova percentuale di tassazione dei dividendi</u>	Titolari di redditi d'impresa
3. <u>Credito d'imposta per campagne pubblicitarie</u>	Imprese e lavoratori autonomi

1. VISTO DI CONFORMITA': CHIARIMENTI

Il DL n. 50/2017 contenente "Disposizioni urgenti in materia finanziaria" prevede la riduzione da 15.000,00 euro a 5.000,00 euro del limite di compensazione orizzontale dei crediti. Oltre tale soglia infatti la compensazione è possibile solo se apposto il visto di conformità in dichiarazione.

Sono interessate dalla novità normativa le imposte dirette sui redditi (IRPEF, IRES e IRAP e le relative addizionali), oltre le ritenute alla fonte e le imposte sostitutive delle imposte sui redditi. La disposizione si applica a partire dai crediti che scaturiscono dalle dichiarazioni presentate a decorrere dal 24 Aprile 2017.

Per le dichiarazioni IVA relative all'anno 2016, che sono state presentate entro la scadenza del 28/02/2017 o comunque entro il 24/04/2017 (per esempio dichiarazioni integrative o tardive) valgono i vecchi limiti che consentivano di compensare crediti fino a 15.000 euro senza visto.

Viene, inoltre, stabilito che, qualora il contribuente proceda alla compensazione senza l'apposizione del visto, oppure nel caso in cui il visto sia stato apposto da soggetti non abilitati, l'Ufficio procede al recupero dell'ammontare dei crediti utilizzati in compensazione, delle sanzioni e dei relativi interessi.

Riassumiamo pertanto nella seguente tabella le casistiche in cui viene richiesto l'obbligo del visto di conformità:

COMPENSAZIONE CREDITI IMPOSTE SUI REDDITI, ADDIZIONALI, IRAP E RITENUTE ALLA FONTE		COMPENSAZIONE CREDITI IVA ANNUALI	
FINO A 5.000 EURO	OLTRE 5.000 EURO	FINO A 5.000 EURO	OLTRE 5.000 EURO
Compensazione senza visto di conformità a partire dal giorno successivo alla chiusura del periodo d'imposta di maturazione del credito	Compensazione a partire dal giorno successivo alla chiusura del periodo d'imposta di maturazione del credito, con obbligo di apposizione del visto di conformità o sottoscrizione dell'organo di revisione legale dei conti in dichiarazione	Compensazione senza visto di conformità a partire dal giorno successivo alla chiusura del periodo d'imposta di maturazione del credito	Compensazione a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale, con obbligo di apposizione del visto di conformità o sottoscrizione dell'organo di revisione legale dei conti

Sono state introdotte novità anche nell'ambito dei **crediti IVA trimestrali**, per i quali è prevista l'apposizione del visto di conformità nel modello TR se si intendono compensare importi superiori a 5.000. È importante sottolineare che il limite di 5.000 euro si riferisce all'ammontare complessivo dei crediti maturati durante l'anno di imposta: per esempio se nel primo trimestre si è già proceduto a compensare 3.500 euro, per compensare un credito del secondo trimestre superiore a 1.500 euro si è obbligati ad apporre il visto di conformità.

Studio Triberti Colombo & Associati



TRIBERTI COLOMBO & ASSOCIATI

AVVOCATI COMMERCIALISTI CONSULENTI del LAVORO

2. NUOVA PERCENTUALE DI TASSAZIONE DEI DIVIDENDI

Con il Decreto 26 maggio 2017 sono state rideterminate le aliquote di partecipazione al reddito complessivo delle **persone fisiche** (soggetti Irpef) dei redditi di capitale derivanti dai dividendi e dalle plusvalenze (e minusvalenze) disciplinate dal Tuir.

In particolare, tali redditi saranno imponibili **nella misura del 58,14%** (non più nella misura del 49,72%). Tale maggiore quota tassata dovrà essere applicata:

- Per gli **utili** derivanti da partecipazioni qualificate o percepiti da imprese soggette all'Irpef (ditte individuali, società di persone o società tassate per trasparenza) e prodotti da soggetti Ires, **a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2016**, ossia dall'esercizio 2017 in caso di società Ires aventi esercizio corrispondente all'anno solare;
- Per le **plusvalenze** da cessione di partecipazioni qualificate o in regime di *pex* delle imprese soggette ad Irpef, **realizzate dal 1.1.2018**.

In seguito alle modifiche normative, **la tassazione degli utili percepiti da persone fisiche residenti** appare ora stratificata nel seguente modo:

Anno di formazione degli utili distribuiti (ipotesi di anno di reddito coincidente con anno solare)	Percentuale di partecipazione al reddito complessivo
Utili prodotti fino al 31.12.2007	Tassazione nel limite del 40%
Utili prodotti fino al 31.12.2016	Tassazione nel limite del 49,72%
Utili prodotti a partire dal 1.1.2017	Tassazione nel limite del 58,14%

Ai fini fiscali **si considerano distribuiti gli utili formati in data più lontana**. Tale presunzione è nel caso specifico favorevole, andando a tassare gli utili con percentuale di imponibilità più bassa.

3. CREDITO D'IMPOSTA PER CAMPAGNE PUBBLICITARIE

Al fine di incentivare gli introiti pubblicitari degli editori a fronte di un risparmio fiscale dei contribuenti, l'art. 57-bis della c.d. Manovra correttiva 2017 ha previsto un'interessante agevolazione per gli investimenti in campagne pubblicitarie.

Infatti, a partire dal 2018, le imprese e i lavoratori autonomi che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulle stampa quotidiana e periodica e sulle emittenti televisive e radiofoniche (locali, analogiche e digitali), il cui valore superi almeno dell'1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell'anno precedente potranno godere di un credito d'imposta pari:

- **Al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati**
- **Al 90% del valore incrementale degli investimenti effettuati nel caso di microimprese, piccole e medie imprese (PMI) e start up innovative**

Il credito d'imposta sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione e nel limite massimo stabilito da apposito decreto attuativo che sarà emanato prossimamente.

Lo stesso decreto definirà dettagliatamente gli investimenti che danno accesso al beneficio, i casi di esclusione, la documentazione richiesta e l'effettuazione dei controlli per il calcolo del credito d'imposta.

Studio Triberti Colombo & Associati